



**PROVINCIA di VITERBO**  
**Consiglio Provinciale**

Deliberazione  N. 44	Oggetto: Regolamento per la disciplina del rimborso degli oneri connessi allo status degli amministratori e del rimborso delle spese per missioni e trasferte della Provincia di Viterbo
----------------------------	--

L'anno 2015 il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 15,00 e seguenti nella sala consiliare dell'Amministrazione Provinciale, convocato nelle forme di rito, in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di 1° convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

	Presente	Assente		Presente	Assente
Mauro Mazzola <i>Presidente</i>	X		Stelliferi Eugenio	X	
<i>Consiglieri:</i>			Tofani Maurizio		X
Angelelli Gianluca	X		Treta Livio	X	
Cimarello Luciano	X		Voccia Laura		X
Fabbrini Aldo	X		Aquilani Sandrino	X	
Palozzi Maurizio		X	Cataldi Alberto	X	
Quintarelli Mario		X	Micci Elpidio	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, (art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267), il Segretario Generale dott.sa Daniela Natale sottoscrivente che cura la verbalizzazione.

Presiede i lavori il Presidente Mauro Mazzola il quale, accertata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Presenti: 8 + il Presidente

Alle ore 15,45 esce dall'aula il Consigliere Sandrino Aquilani

*Il Presidente* introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e preliminarmente richiama le limitazioni imposte dalla Legge Del Rio che, in materia di riduzione dei costi della politica, stabilisce che gli incarichi di presidente della provincia e di consigliere provinciale vengono svolti a titolo gratuito.

Tuttavia rileva che molte Province hanno disciplinato con appositi regolamenti le modalità di rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli Amministratori relativi a permessi e alle spese di viaggio.

Ritiene che sia giusto riconoscere ai Consiglieri che risiedono fuori dal comune ove è ubicata la sede istituzionale dell'Ente il rimborso delle spese di viaggio estendendolo anche alle missioni preventivamente autorizzate, e per questo motivo è stato predisposto lo schema di Regolamento oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio provinciale.

*Interviene il Consigliere Elpidio Micci* che, come già detto in occasione della discussione sul Bilancio, dichiara di non condividere la legge Del Rio ma ritiene comunque che la stessa vada rispettata.

Dà atto che i consiglieri, già al momento della loro candidatura, erano consapevoli che non avrebbero avuto diritto a percepire gettoni di presenza o rimborsi spese.

Esprime il proprio accordo per i rimborsi ai datori di lavoro privati e per il rimborso spese ai consiglieri per trasferte effettuate in rappresentanza dell'Ente, ma non per le spese di viaggio per l'accesso alla sede

*Interviene il Presidente Mazzola* che dà lettura dell'articolo 6 dello schema di regolamento disciplinante l'accesso alla sede dell'Ente, sottolineando come lo stesso preveda da parte dell'Amministrazione una scrupolosa verifica delle modalità e delle condizioni per poter ottenere i rimborsi previsti.

*Interviene il Consigliere Elpidio Micci* che propone di eliminare il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso all'Ente, dando atto che l'approvazione del regolamento proposto sarebbe l'ennesima presa in giro.

*Interviene il Consigliere Eugenio Stelliferi* il quale dichiara che non richiederà rimborsi spese per l'accesso all'Ente, ma solo quelle sostenute per missioni.

*Interviene il Consigliere Gianluca Angelelli* il quale nel dichiarare il proprio intendimento di non richiedere i rimborsi all'Ente per l'accesso alla sede dell'Ente, esprime il proprio accordo al riconoscimento del rimborso delle spese che vengono anticipate dai consiglieri rilevando per converso che per andare incontro all'antipolitica si rischia di andare contro la democrazia. Ritiene utile la previsione della disciplina sui rimborsi;

*Interviene il Consigliere Elpidio Micci* il quale ribadisce il proprio accordo solamente per i rimborsi per missioni in rappresentanza dell'Ente e ritiene che la problematica dovrebbe essere posta al Governo centrale.

*Interviene il Consigliere Alberto Cataldi* il quale chiede al Segretario Generale se vi sono pronunciamenti della Corte dei Conti;

*Il Segretario Generale, D.ssa Daniela Natale*, dà atto che il prevalente orientamento della Corte dei Conti stabilisce la rimborsabilità del solo mezzo del trasporto pubblico per effetto dell'abolizione del rimborso chilometrico di 1/5 della benzina per l'uso del mezzo privato, tuttavia tenendo conto della prevalente finalità di contenimento della spesa pubblica è possibile prevedere delle forme di ristoro ovvero consentire l'uso del mezzo privato quanto risulti economicamente più conveniente. Dà atto inoltre di un recente parere espresso dalla Corte dei Conti a fronte di un quesito posto dalla

Provincia di Ancona. Dà atto che lo schema di regolamento è stato redatto sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali;

*Interviene il Consigliere Gianluca Angelelli* che ritiene che la legge 56/2014 si riferisce all'indennità di carica e non al rimborso delle spese, fermo restando che è comunque una questione rimessa alla coscienza dei singoli consiglieri.

Il Presidente, non avendo alcun consigliere chiesto la parola, pone in votazione la proposta di deliberazione per alzata di mano.

Vista la retroestesa proposta di deliberazione

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267

Preso atto che risultano

Consiglieri Assegnati 12 + il Presidente.

Presenti 7 + il Presidente

Assenti: 5 (Palozzi, Quintarelli, Tofani, Voccia, Aquilani)

Voti favorevoli: 6

Voti contrari: 2 (Micci, Cataldi)

Astenuti: 0

Con voti maggioritari espressi anche ai fini dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione che segue;

Di dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

*Su proposta del Presidente*

Oggetto: *Regolamento per la disciplina del rimborso degli oneri connessi allo status degli amministratori e del rimborso delle spese per missione e trasferta degli amministratori della Provincia di Viterbo. Approvazione.*

VISTO l'art. 1, commi 51-100, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", (GU Serie Generale n. 81 del 07/04/2014), così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 54, della citata legge n. 56/2014 che testualmente recita: "Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci";

DATO ATTO che a seguito delle consultazioni elettorali del 3 Maggio 2015, è stato eletto il nuovo Presidente della Provincia ed il nuovo Consiglio Provinciale della Provincia di Viterbo e con deliberazione consiliare n. 27 del 11.05.2015 è stata effettuata la convalida degli eletti;

VISTO l'art. 79 del D. Lgs 267/2000 rubricato "permessi e licenze" che così dispone:

- comma 1, "*I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva*";
- comma 3, del D. Lgs 267/2000 che stabilisce che "*I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo*;
- comma 4, del D. Lgs 267/20004 che stabilisce che "*I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle*

*comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;*

- *comma 5 stabilisce che “I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato;*
- *comma 6, precisa che “L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente”;*

VISTO l'art. 80 rubricato “Oneri per permessi retribuiti” *che stabilisce che “le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”;*

VISTO in particolare l'articolo 84, del D. Lgs 267/2000 rubricato “Rimborso delle spese di viaggio” che testualmente recita:

*“1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

*2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.*

*3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”;*

ATTESO che l'art. 84 del TUEL ha trovato attuazione con il **D.M. 4 agosto 2011** del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze ad oggetto “*Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali*”, che è stato emanato a seguito dell'Accordo in materia di rimborso di spese di missione per gli amministratori locali sancito il 6 ottobre 2010 in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con l'intervento e l'approvazione del Ministro dell'interno;

CONSIDERATO che tale D.M. ha stabilito che agli amministratori che si recano per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori dal Comune ove ha sede l'Ente presso cui svolgono la loro funzione, sono rimborsabili le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute, purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa e, comunque, nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali;

TENUTO PRESENTE che tale Contratto ha previsto anche, per l'uso di mezzi propri, lo stesso rimborso chilometrico pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina e che l'uso di mezzi propri è consentito, se autorizzato, essendo prioritario usufruire di mezzi di linea se questi comportano costi inferiori;

VISTA altresì la nota n. 1/2014 DAR 0014155 del 23.10.2014, della Presidenza del Consiglio dei

Ministri contenente “Chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei nuovi organi derivanti dall'applicazione della Legge n. 56/2014”, con la quale con particolare riferimento all'applicabilità delle disposizioni del D. Lgs 267/2000 si chiarisce che *“al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'ente troveranno applicazione anche alle province, quali enti di area vasta, le disposizioni del TUEL non incompatibili con la presente legge, per quanto non disciplinato dalla stessa legge e dallo Statuto”*;

#### RILEVATO CHE

- particolare che l'ambito di applicazione del citato art. 84 del Tuel è stato oggetto di modifiche per effetto dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122 che ha disposto *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”*;
- a seguito dell'intervento abrogativo operato dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, le norme sopra richiamate ed il contratto collettivo dei dirigenti del comparto Regioni – Enti locali - che indicavano quale criterio di rimborso della spesa sostenuta in caso di missione utilizzando il mezzo proprio il riferimento al prezzo della benzina su base chilometrica - sono venute meno;

RICHIAMATA in particolare la giurisprudenza della Corte dei Conti in merito alla determinazione del rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali risultante dalla applicazione dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010 in base alla quale, in un primo momento, si è sostenuto che *“l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio” (Corte dei conti, sez. riunite 7 febbraio 2011, n. 8 e n. 9)*, successivamente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la decisione del 5 aprile 2011, n. 21, hanno ritenuto *“l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010”*, rimettendo alla libera determinazione di ciascuna Amministrazione l'adozione di soluzioni concrete che non devono eludere il divieto ma devono essere idonee a **non “pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.)”** e, pertanto, ritenendo possibile *“il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”*. (Cfr. in tal senso: Corte dei conti, SS. RR. in sede di Controllo delibere n. 8/2011 e n.9/2011, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, delibera n. 20 del 7 – 10 maggio 2012, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, Delibera n. 4 del 30 gennaio – 2 febbraio 2012);

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, nell'ambito della propria autonomia normativa e finanziaria prevista dall'art. 4 del D.M. 4/8/2011 ed in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale della magistratura contabile, all'approvazione di un regolamento che espliciti anche le fattispecie riconducibili all'utilizzo del mezzo proprio, alla determinazione del “ristoro” all'Amministratore delle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio e alla individuazione concreta della **presenza necessaria** presso la sede degli uffici quale presupposto ulteriore per riconoscere all'Amministratore il rimborso delle sole spese di viaggio per l'accesso alla sede istituzionale dell'Ente;

**CONSIDERATA** per quanto sopra, la necessità di dotare l'Ente di un nuovo Regolamento che disciplini le missioni e del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori della provincia di Viterbo, alla luce delle novità legislative introdotte dalla sopramenzionata L. 56/1014 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il testo del "Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori della Provincia di Viterbo" allegato (All. A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo, abrogando contestualmente ogni disposizione regolamentare dell'Ente che disciplini la materia di cui al presente Regolamento;

**VISTO** il parere espresso sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, ai fini della regolarità tecnica del Segretario Generale;

**VISTO** il parere espresso sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, ai fini della regolarità tecnica del Dirigente I Settore Affari Generali;

**VISTO** il parere espresso sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, ai fini della regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario in data che di seguito integralmente si riporta: "Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità contabile";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 per quanto compatibile;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché ai sensi della Legge n. 56/2014;

#### PROPONE

1. Di approvare il *Regolamento per la disciplina del rimborso degli oneri connessi allo status degli amministratori e del rimborso delle spese per missione e trasferta degli amministratori della Provincia di Viterbo* (allegato A in atti);
2. Di abrogare ogni disposizione regolamentare dell'Ente che disciplini la materia di cui al presente Regolamento, e contestualmente per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti discipline contrattuali e di legge in materia.
3. Di attribuire all'emanando atto immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs 267/2000.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett. a del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Il Segretario Generale  
D.ssa Daniela Natale

Data, Viterbo, 20/10/2015

firma 

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett. a del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Giuliana Aquilani  
firma

Data, 20-10-2015

☐ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRIGENTE  
Dott Mauro Gianlorenzo  
firma

Data, 20.10.2015

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)


☒ Favorevole

☐ Contrario

Il Dirigente del Settore Bilancio e Risorse  
finanziarie

Dott Mauro Gianlorenzo  
firma

Data, 20.10.2015







## **PROVINCIA DI VITERBO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DEGLI  
ONERI CONNESSI ALLO *STATUS* DEGLI AMMINISTRATORI E  
DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER MISSIONI E TRASFERTA  
DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA DI VITERBO**

### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli Amministratori della Provincia di Viterbo relativi ai permessi, alle spese di viaggio, alla partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali secondo le modalità di cui agli articoli 80, 84 e 85 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni che seguono, ad eccezione di quelle relative ai rimborsi delle spese di viaggio, si applicano ai lavoratori dipendenti da soggetti giuridici privati o da enti pubblici economici che svolgono le funzioni di Amministratori della Provincia di Viterbo.

### **Art. 2 - Permessi retribuiti**

1. I lavoratori di cui al precedente articolo 1, comma 2, hanno diritto di usufruire di permessi, per i quali l'Amministrazione è tenuta al rimborso dei relativi oneri ai datori di lavoro (permessi retribuiti), per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Provinciale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Capi Gruppo consiliari, comprensivo del tempo necessario per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento e per il rientro al posto di lavoro.
2. Al Presidente della Provincia, spettano altresì i permessi retribuiti di cui al precedente comma 1, per il tempo strettamente necessario per la disamina ed adozione degli atti di competenza dell'Organo monocratico ai sensi del comma 55, dell'art. 1, della Legge 56/2014 che assumono la veste di "decreti presidenziali", ferme restando le disposizioni in materia di tempo impiegato per raggiungere la sede e tornare al posto di lavoro ove i decreti di cui sopra siano adottati in giornate diverse da quelle di riunione degli organi collegiali.
3. E' cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, dare riscontro delle sedute degli organi di cui ai commi 1 e 2 tenutesi nel mese, con indicazione dell'orario di apertura e di chiusura delle stesse e dell'effettiva partecipazione di ciascun componente, come risultanti dai relativi verbali.
4. Le attività connesse all'espletamento del mandato per il quale l'Amministratore usufruisce dei permessi sono dal medesimo dichiarate, con cadenza mensile.

### **Art. 3 - Permessi non retribuiti**

1. I lavoratori dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori di questo Ente, ai sensi dei precedenti articoli, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessarie per l'espletamento del relativo mandato.
2. Le attività connesse all'espletamento del mandato per il quale l'Amministratore usufruisce dei permessi di cui al precedente comma 1 sono dal medesimo dichiarate, con cadenza mensile.

### **Art. 4 - Documentazione delle richieste di permessi retribuiti**

1. Le assenze dal servizio giustificate ai sensi dell'art. 2 sono retribuite al lavoratore dal rispettivo datore di lavoro. E' a carico di questa Amministrazione l'onere del rimborso al datore di lavoro diverso da enti pubblici di quanto corrisposto per la fruizione dei permessi. Al riguardo, l'amministratore deve presentare apposita richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la presenza nell'Ente con l'indicazione del giorno, ora di entrata ed uscita dalla sede ed il motivo di accesso alla sede, su appositi moduli che verranno messi a disposizione dell'Ufficio di Segreteria Generale.
2. Eventuali eventi modificativi o estintivi incidenti sugli stati o fatti attestati nella suddetta documentazione dovranno essere tempestivamente comunicati in occasione del loro verificarsi.
3. A fronte della richiesta di rimborso per i permessi fruiti dal dipendente in ragione dell'esercizio del proprio mandato, il Settore Affari Generali provvede all'acquisizione da parte del datore di lavoro di apposito documento sottoscritto dal datore di lavoro medesimo, riportante l'indicazione analitica della retribuzione mensile con specificazione del costo orario ed indicazione di tutti i relativi oneri (contributi assistenziali e previdenziali, assegni, oneri, irap, etc).

4. La liquidazione del rimborso è effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

#### **Art. 5 - Missioni/trasferte.**

1. Costituisce missione, qualunque attività svolta al di fuori della sede provinciale, dagli Amministratori all'interno e fuori del territorio provinciale direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato delle funzioni esercitate e con le eventuali deleghe amministrative conferite:
  - a) Accesso presso uffici ed enti aventi sede in tutto il territorio nazionale
  - b) partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni, di natura politico/istituzionale aventi attinenza con l'attività dell'Ente e con le eventuali deleghe amministrative conferite
  - c) partecipazione quali Amministratori, alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte

#### **Art 6 - Spese di viaggio per l'accesso alla sede**

1. Ai Consiglieri provinciali ed al Presidente della Provincia, che risiedono fuori del comune ove è ubicata la sede istituzionale dell'Ente, spetta ai sensi dell'art. 84, comma 3, del TUEL il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi presso la sede dell'Ente, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari previste per legge o formalmente istituite, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, intendendosi per tali quelle riconducibili alle esigenze connesse all'esercizio del proprio mandato.
2. I consiglieri provinciali e il Presidente per l'accesso alla sede devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto pubblico ovvero i mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente che può mettere a disposizione.
3. Il Presidente della Provincia autorizza per iscritto, su formale richiesta dei consiglieri residenti fuori del capoluogo, l'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede degli uffici esclusivamente quando la presenza si renda necessaria per l'attività amministrativa (rigorosamente connessa all'esercizio del mandato della delega e delle funzioni esercitate) si protragga fino ad orari incompatibili con l'uso di mezzi pubblici ovvero che tali servizi pubblici mancassero ovvero nel caso in cui in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.
4. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio include la copertura assicurativa del consigliere.
5. Nei casi di utilizzo del mezzo proprio per l'accesso alla sede dell'Ente, il Presidente ai soli fini della copertura assicurativa comunica preventivamente al Segretario Generale tale utilizzo.

#### **Art. 7 - Autorizzazione all'espletamento della trasferta/missione**

1. Le missioni istituzionali da parte dei consiglieri provinciali devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Provincia nel suo ruolo di Presidente del Consiglio provinciale sulla base di un'apposita istanza indicante il luogo di destinazione, il motivo e la data di espletamento della stessa.
2. Nel caso sia il Presidente della Provincia a doversi recare in trasferta/missione, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione, fermo restando l'obbligo di presentare la documentazione richiesta dal presente Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una dichiarazione sulla durata e la finalità della missione.

### **Art. 8 - Utilizzo del mezzo di trasporto**

1. I consiglieri provinciali per lo svolgimento delle trasferte/missioni istituzionali devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto pubblico ovvero i mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente che può mettere a disposizione.
2. Qualora non sussista tale possibilità o essa non risulti economicamente conveniente, il Consigliere provinciale può essere previamente autorizzato dal Presidente della Provincia nel suo ruolo di Presidente del Consiglio provinciale all'uso del mezzo proprio nei seguenti casi:
  - a) quando l'uso del mezzo proprio risulta per l'Ente più conveniente del mezzo pubblico;
  - b) quando gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione, in considerazione dell'assenza, scarsità o incompatibilità dei servizi di linea con mezzi pubblici con riferimento al periodo di espletamento del mandato;
  - c) quando il luogo della missione è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o il mezzo pubblico manchi del tutto;
  - d) quando la missione preveda nello stesso giorno il trasferimento in più sedi con interventi plurimi;
  - e) quando l'utilizzo del mezzo proprio consente di evitare il pernottamento;
  - f) qualora con un unico mezzo siano trasportate più persone per ciascuna delle quali sarebbe stato necessario acquisire più biglietti di viaggio.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio include la copertura assicurativa dell'amministratore.

### **Art. 9 - Rimborso spese di viaggio**

1. I consiglieri, che ragione del loro mandato si rechino in missione hanno diritto di ottenere:

#### **A) il rimborso delle spese di viaggio**

- rimborso del costo del biglietto di viaggio in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbano nel limite del costo di biglietto di seconda classe o equiparata;
- rimborso delle spese di taxi (subordinatamente ad apposita dichiarazione di impossibilità ad utilizzare i mezzi di trasporto urbani) e mezzi di trasporto urbano;
- in caso di utilizzo del mezzo proprio:
  - ai fini del contenimento della spesa pubblica, saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio (nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per chilometro) nei casi in cui l'utilizzo di tale mezzo risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione;
  - in caso di assenza totale o parziale di mezzi pubblici, spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura dell'80% di 1/5 del prezzo della benzina verde rapportato ai chilometri di strada percorsi;

#### **B) rimborso spese di pasto**

- per le missioni/trasferte di durata superiore a 12 ore, all'amministratore spetta il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle e della spese per uno o due pasti giornalieri nel limite di € 30,55 a per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per due pasti.
- per le missioni/trasferte di durata inferiore a 8 ore, all'amministratore spetta il rimborso della spesa effettivamente sostenuta solo per il primo pasto.

**Art. 10 - Misure del rimborso per spese di soggiorno per trasferte/missioni nel territorio nazionale**

1. In occasione di missioni istituzionali svolte nell'ambito del territorio nazionale, fuori dal Comune di Viterbo, ove ha sede la Provincia, al Presidente e ai Consiglieri spetta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, il rimborso delle spese di soggiorno sostenute e documentate, entro i seguenti limiti prefissati dall'art. 3 del D.M. 4 Agosto 2011 e comunque non superiore ai seguenti importi:
  - a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
  - b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
  - c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
  - d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale, controfirmata dal Presidente della Provincia, con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58,00.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.

**Art. 11 - Documentazione da produrre per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno**

1. I consiglieri provinciali, al fine di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno devono produrre al Settore Affari Generali la seguente documentazione:

**A) SPESE DI VIAGGIO:**

- originali del biglietto di viaggio (ferrovia, nave, bus extraurbani) debitamente obliterato, corredato dalla ricevuta attestante il pagamento dei diritti di agenzia. In caso di viaggio in aereo oltre il biglietto di viaggio deve essere presentata anche la relativa carta di imbarco;

in caso di utilizzo del proprio mezzo:

- istanza del consigliere provinciale al Presidente della Provincia per l'utilizzo del mezzo proprio indicante la motivazione che tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione. Tale istanza deve indicare se l'utilizzo del mezzo proprio è finalizzato a trasferta/missione ovvero all'accesso alla sede dell'Ente.
- autorizzazione del Presidente della Provincia all'utilizzo del mezzo proprio, previa verifica della pertinenza con le finalità istituzionali dell'Ente e della convenienza di tale utilizzo
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto espletamento della missione con l'indicazione del luogo di destinazione, del giorno e della durata di

espletamento delle stessa, della percorrenza in km., su appositi moduli che verranno messi a disposizione dell'Ufficio di Segreteria Generale.

**B) SPESE DI SOGGIORNO:**

- originali delle fatture e degli scontrini attestanti pernottamenti e pasti
- istanza del consigliere provinciale al Presidente della Provincia per l'espletamento della trasferta/missione con l'indicazione del luogo di destinazione, il motivo e la data di espletamento delle stessa.
- Autorizzazione del Presidente della Provincia previa verifica della pertinenza con le finalità istituzionali dell'Ente

**Art. 12 - Liquidazione delle spese**

1. Alla liquidazione del rimborso provvede il Dirigente del Settore Affari Generali su richiesta del consigliere corredata dalla documentazione indicata nel precedente art. 11.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività delle deliberazione che lo approva.

**Art. 14 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti discipline contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato.

2. E' abrogata ogni disposizione regolamentare dell'Ente che disciplini la materia di cui al presente Regolamento.



# PROVINCIA DI VITERBO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Natale

IL PRESIDENTE

Mauro Mazzola

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Viterbo, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Viterbo, li 10/11/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Viterbo come disposto dall'art.32 L. n.69/2009 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12 NOV. 2015

Viterbo, li 12 NOV. 2015

L'ADDETTO ALBO PRETORIO ON LINE

Firma

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva:

☐ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Tuel

☒ per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel

Viterbo, li 10/11/2015

IL SEGRETARIO GENERALE